



SCADENZE OTTOBRE 2025

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.10.2025	Modifica acconti da 730/2025	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli: • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2025.
15.10.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2025. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
15.10.2025	Presentazione domande <i>bonus</i> rivendita di quotidiani e periodici	Gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, in Comuni privi di edicole, con codice ATECO secondario 47.62.10, possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, la domanda: • per ottenere il contributo, in misura pari al 60% con un massimo di 4.000,00 euro, delle spese sostenute nel 2024, in proporzione ai ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici rispetto ai ricavi complessivi, per IMU, TASI, Canone unico patrimoniale, TARI, canoni di locazione, energia



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA; • al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it; • compilando l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute. Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 13.11.2025; non rileva comunque l'ordine cronologico di presentazione (in caso di insufficienza delle risorse stanziare, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).
15.10.2025	Presentazione domande "sport bonus"	I soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, possono iniziare a presentare la relativa domanda: • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • mediante l'apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it. Le richieste devono essere presentate entro il 14.11.2025 e sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
16.10.2025	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi: • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.10.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2025; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non è di almeno 500,00 euro.
16.10.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di settembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2025; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.10.2025	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2025; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2025.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.10.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025): • l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.10.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2025; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.10.2025	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2025.
20.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 21.7.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
20.10.2025	Domande contributi formazione autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025: • al soggetto gestore "RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a."; • utilizzando l'apposito modello; • mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ram.formazione2026@pec.it. Il termine finale scade il 24.11.2025; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
20.10.2025	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2025. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
27.10.2025	Presentazione modelli 730/2025 integrativi	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 integrativo: • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2025 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal contribuente. Ai modelli 730/2025 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2025 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
27.10.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di settembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
27.10.2025	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici: • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente; • tramite il modello F24. Per i soggetti "non solari", il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
28.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 30.7.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 31.10.2026; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
31.10.2025	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le “Certificazioni Uniche 2025”, relative al 2024, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025 deve avvenire: • utilizzando il modello “ordinario”; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
31.10.2025	Presentazione modelli 770/2025	I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • il modello 770/2025; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. Ai fini dell'invio, il modello 770/2025 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.
31.10.2025	Regolarizzazione modelli 770/2024	I sostituti d'imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione dei modelli 770/2024, relativi al 2023; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2024;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2024. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2025	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: • il modello REDDITI 2025; • il modello IRAP 2025 (se soggetti passivi IRAP).
31.10.2025	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 devono presentare in via telematica: • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025; il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2025; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025	Spedizione modello REDDITI PF 2025 dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2025: • in forma cartacea; • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
31.10.2025	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: • del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; • del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; • dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		La presentazione può avvenire: • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
31.10.2025	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: • in allegato alla dichiarazione dei redditi; • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025	Trasmissione telematica modello CNM	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2025: • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2025.
31.10.2025	Opzione per il consolidato fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2025; • nell'ambito del modello REDDITI 2025. Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca dell'opzione è possibile decorso: • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
31.10.2025	Opzione per la trasparenza fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2025; • nell'ambito del modello REDDITI 2025. Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.
31.10.2025	Opzione per la "tonnage tax"	Le imprese marittime con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2025; • nell'ambito del modello REDDITI 2025. Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell'opzione.
31.10.2025	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2025; • nell'ambito del modello IRAP 2025. I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.
31.10.2025	Regolarizzazione modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025 in via telematica entro il 31.10.2025, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024, relative al 2023; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2025	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025: • devono presentare in via telematica il modello RED-DITI 2025 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024 e degli anni precedenti.
31.10.2025	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
31.10.2025	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
31.10.2025	Remissione "in bonis"	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi "edilizi" di cui all'art. 121 del DL 34/2020): • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2025	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2024: • alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura; • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.10.2025	Presentazione domande credito d'imposta per l'acquisto della carta	Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2024: • al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://pa.impresainungiorno.gov.it/die/. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.10.2025	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta: • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2025. Il credito d'imposta può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.10.2025	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre luglio-settembre 2025; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere:



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale). La presentazione del modello deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2025 riguardante: • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.
31.10.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
31.10.2025	Comunicazione regime	I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	transfrontaliero IVA di franchigia	Stati membri dell'Unione europea, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre luglio-settembre 2025, o l'assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate; • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre luglio-settembre 2025 in ciascuno altro Stato membro dell'Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l'esenzione, o l'assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate. La comunicazione deve essere effettuata: • utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
31.10.2025	Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno"	Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2024 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività: • eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.
31.10.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2025. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2025	Compensazione crediti verso lo Stato	Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: • esercitare l'opzione, per l'anno 2025, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. L'esercizio dell'opzione avviene: • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; • con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa; • ferma restando la disponibilità delle relative risorse.